



CITTA' DI CASTENASO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 17 del 26/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015

Il giorno 26 del mese di Marzo dell'anno 2015 alle ore 19:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI	CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI
1	SERMENGGI STEFANO	S	12	RIZZI MASSIMILIANO	S
2	VACCHI ANNA	S	13	SAGGIN STEFANIA	S
3	SCALAMBRA ELISABETTA	G	14	GIORDANI RICCARDO	S
4	PRATA PIER FRANCESCO	S	15	SELLERI FABIO	S
5	LOMBARDO GABRIELE	S	16	GRANDI STEFANO	S
6	GIOVANNINI CARLO	S	17	MENGOLI MAURO	S
7	MATTHEUDAKIS GIORGIO	S			
8	STECCANELLA DANIELE	S			
9	CERVELLATI CHIARA	S			
10	PINARDI PATRIZIA	S			
11	MAZZONCINI ANGELO	S			
Totale Presenti n. 16 Assenti n. 1					

Sono presenti gli assessori esterni :GIGLIO CONCETTA, BAINCOLI ALBERTO, DA RE LAURA, TONELLI GIORGIO

Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale. Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott. MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

GRANDI STEFANO SAGGIN STEFANIA MAZZONCINI ANGELO

Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Oggetto: "APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi da 639 a 704 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO, pertanto, che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TARI (Tassa sui rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- TASI (Tributo sui servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

RICHIAMATI in particolare i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni nonché il disposto dell'art 1 c. 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), che conferma quanto previsto dall'art. 1 commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, per effetto dei quali:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo l'ulteriore superamento dello 0,8 per mille contemplato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 6.3.2014. Il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota, fino all'azzeramento e/o determinarla rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del DLgs. n. 446/1997, stabilisce la misura di cui al punto precedente, la disciplina delle agevolazioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTA la deliberazione n. 26 del 03/04/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

CONSIDERATO che il Regolamento richiamato al punto precedente prevede, agli articoli 6 e 7, che il Consiglio Comunale:

a) approvi le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che, con il medesimo atto, possa deliberare l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

b) provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) possa riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali possono intendersi, in linea generale, le prestazioni, le attività, le opere, i servizi forniti dai Comuni all'intera collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e che, pertanto, non rientrano nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio delle facoltà concesse dalla legge, impostare la manovra tributaria 2015 IMU-TASI sulla base del criterio della sostanziale conferma del quadro delle aliquote in vigore per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce che per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del DLgs n. 267/2000;

RILEVATA la necessità di determinare per l'anno 2015 la misura delle aliquote TASI tenendo conto dei vincoli derivanti dalla Legge n. 147/2013 come sopra richiamati e confermati dall'art 1 c. 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);

TENUTO conto del gettito TASI 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si ritiene opportuno **determinare la seguente manovra fiscale TASI 2015, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2014:**

1. Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, ivi compresi gli immobili assimilati per legge e/o per regolamento specificati alle successive lettere a), b), c), d), e), f), (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU e precisamente:

- per abitazione principale deve intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";
- per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

a) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014, a tale fattispecie imponibile, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;**

c) l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai fini dell'applicazione della TASI, la predetta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 2,5 per mille e detrazione (se spettante).

d) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

e) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, VV.FF. ecc.), anche in assenza del requisito di dimora e residenza.

f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008

2. Aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

4. Aliquota 0 "zero" per mille, ai sensi dell'art. 1 c. 676 della Legge n. 147/2013, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

RITENUTO opportuno, sulla base del Regolamento IUC-TASI art. 7, riconoscere le seguenti detrazioni TASI alle abitazioni principali e relative pertinenze, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti:

1. € 50,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 300,00 – dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 50,00
 2. € 100,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 800,00 – dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 100,00 esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:
- **FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP**
 - possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
 - avere nel nucleo familiare un portatore di handicap titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza o di pensione di inabilità per invalidi civili al 100%
 - **FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO**
 - possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

- avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affidamento
- **FAMIGLIE NUMEROSE**
 - possesso del solo immobile abitato, con annesso pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
 - essere componente di un nucleo familiare con almeno tre figli minorenni fiscalmente a carico;
- **TITOLARITA' DI ASSEGNO SOCIALE**
 - possesso del solo immobile abitato, con annesso pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
 - essere titolare di assegno sociale INPS; nel caso di coniugi può beneficiare di assegno sociale anche solo uno dei 2 anziani.

CONSIDERATO opportuno che il riconoscimento del beneficio della detrazione di € 100,00 sia subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

- il contribuente deve presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2015, sulla base di apposita modulistica da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- qualora la comunicazione di cui al punto precedente non venga presentata entro il suddetto termine decadenziale, si procederà al recupero della differenza dell'imposta con sanzioni ed interessi.

RITENUTO di poter fissare, come suddivisione dell'ammontare complessivo del tributo ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell'utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;

VALUTATO di individuare quali servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quelli indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19 marzo 2015;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Controllo di Gestione e Tributi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITI

Giglio: la tasi dovrebbe coprire questi servizi che vengono resi ma in effetti viene coperto meno di un quarto la tasi è stata inserita per sostituire l'imu prima casa, riapproviamo quello che fu approvato nel 2014

selleri.: non possiamo nor ricordare che le scelte discendono da scelte del governo centrale tagliando è una politica che non condividiamo voteremo sia contro la tasi che contro l'addizionale

mattheudakis: il gruppo è favorevole all'impostazione che non è una politica scelta dal governo per penalizzare i cittadini, tutti i cittadini devono contribuire il tutto discende da scelte precise di altri governi, dobbiamo cercare di mantenere i servizi e le fasce più abbienti devono accollarsi le quote

la giunta ha scelto il meglio per il nostro comune

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con n. 11 voti favorevoli e 5 contrari (Mengolie Grandi del Gruppo consiliare Grandi Sindaco – Uniti per Castenaso, Selleri, Saggin e Giordani del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997 e ss.mm.ii;

- di determinare **la seguente manovra fiscale TASI 2015, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2014:**

1. Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, ivi compresi gli immobili assimilati per legge e/o per regolamento specificati alle successive lettere a), b), c), d), e), f), (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU e precisamente:

- per abitazione principale deve intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";
- per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

a) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, **da anziani o disabili** che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014, a tale fattispecie imponibile, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;**

c) l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai fini dell'applicazione della TASI, la predetta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 2,5 per mille e detrazione (se spettante).

d) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

e) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da **personale del comparto sicurezza** (forze armate, polizia, VV.FF. ecc.), anche in assenza del requisito di dimora e residenza.

f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008

2. Aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

4. Aliquota 0 “zero” per mille, ai sensi dell’art. 1 c. 676 della Legge n. 147/2013, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

- di riconoscere le seguenti detrazioni TASI alle abitazioni principali e relative pertinenze, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti:

1. € 50,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 300,00 – dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 50,00
2. € 100,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 800,00 – dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 100,00 esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare un portatore di handicap titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza o di pensione di inabilità per invalidi civili al 100%

FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido

FAMIGLIE NUMEROSE

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- essere componente di un nucleo familiare con almeno tre figli minorenni fiscalmente a carico;

TITOLARITA’ DI ASSEGNO SOCIALE

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- essere titolare di assegno sociale INPS; nel caso di coniugi può beneficiare di assegno sociale anche solo uno dei 2 anziani

- di stabilire che il riconoscimento del beneficio della detrazione di € 100,00 sia subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

- il contribuente deve presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2015, sulla base di apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;
- qualora la comunicazione di cui al punto precedente non venga presentata entro il suddetto termine decadenziale, si procederà al recupero della differenza dell’imposta con sanzioni ed interessi.

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015.

- di fissare, come suddivisione dell’ammontare complessivo del tributo ai sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell’utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario.

- di dare atto che il tributo è riscosso in autoliquidazione;
- di disporre, per facilitare il versamento della TASI, che il Comune trasmetta ai contribuenti, entro la scadenza per il pagamento dell'acconto, appositi prospetti riassuntivi del tributo che risulta dovuto sulla base dei dati rilevati dagli archivi comunali, allegando il modello di versamento F24 compilato.
- di dare atto che rimane obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza e attivarsi in caso di mancato ricevimento del prospetto di calcolo del tributo predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.
- di prevedere quale ulteriore modalità di semplificazione nella determinazione del dovuto da versare, la messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune di un portale per il calcolo del tributo on line e per la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.
- di individuare quali servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quelli indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 03/04/2014.
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- successivamente, con n. 13 voti favorevoli e 3 contrari (Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle) , si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

ALLEGATO "A"

n. prog	Servizi indivisibili	Costi (Fonte: contabilità analitica)
1	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	195.394,21
2	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (Assistenza socio economica, Sanità, Prev_integr_soc ass volont, Sportello sociale)	330.428,44
3	BIBLIOTECA	153.180,31
4	ALTRI SERVIZI CULTURALI (Manifestazioni culturali, Att.culturali/rassegne cinemat.,Attività culturali ragazzi, Politiche giovanili ...)	146.638,80
5	GESTIONE/MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI (Sc. Materna Villanova; Sc. Materna Fiesso; Scuola Materna v.Bentivogli 7; Sc. Materna Stellina; Sc. El. Fresu; Sc. El. Nasica; Sc. El. Marconi; Sc. Medie Gozzadini; Istituto Comprensivo)	667.267,34
6	GESTIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	389.849,65
7	GESTIONE/MANUTENZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI (Centro soc. pol. Airone, Centro Sociale Fiesso, Residenza municipale, Magazzini comunali, Casa Sant'Anna, Costi comuni di struttura)	756.541,91
8	VIABILITA' (Manutenzione strade e piazze, Segnaletica, Impianti semaforici, Autovelox ...)	768.107,91
9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	395.903,70
10	GESTIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'AMBIENTE (Aree verdi, Parchi, Fognature, Depurazione ...)	392.199,11
11	POLIZIA LOCALE	688.953,00
12	PROTEZIONE CIVILE	19.396,79
	TOTALE	4.903.861,17